MONDO TV S.p.A

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI

INDICE

INDICE 2
1 Le fattispecie dei reati previste dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 (c.d. "transnazionali") e dall'art.25-octies del d.lgs. n. 231/2001 3
1.1 Legge 16 marzo 2006, n. 146 3
1.2 Fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente 4
2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001 6
3 Il sistema dei controlli 7
3.1 Standard di controllo generali 7
3.2 Standard di controllo specifici 8
3.2.1 Gestione di contratti di acquisto in riferimento ad attività transnazionali 8
3.2.2 Esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali 8
3.2.3 Gestione di contratti di vendita di library in riferimento ad attività transnazionali 9
3.2.4 Designazione degli organi sociali o del management di società consociate estere 9
3.2.5 Processo di gestione delle transazioni finanziarie 9
4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza 10

1 Le fattispecie dei reati previste dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 (c.d. "transnazionali") e dall'art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto) è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società, previsti:

- dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione");
- dall'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231(di seguito, d.lgs. n. 231/2007), recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione[1].

1.1 Legge 16 marzo 2006, n. 146

All'art. 10 (*Responsabilità amministrativa degli enti*)[2] della legge n. 146 del 2006 è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra

[1] La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, PA, ecc.). A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione esistenti negli enti, tra cui l'Organismo di Vigilanza, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni della relativa disciplina di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

[2] L'articolo 10 della Convenzione così recita:

"1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive , di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché*:

- *sia commesso in più di uno Stato*;
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato*;
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*;
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*"

Per "gruppo criminale organizzato" ai sensi della citata Convenzione si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p).

Alla commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Il citato d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p. (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

1.2 Fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

1.2.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente richiamate dalla legge n. 146 del 2006

Si riporta di seguito la sintetica descrizione delle fattispecie di reato presupposto richiamate dalla legge n. 146 del 2006.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
L'art. 416, primo comma, c.p.[3], subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti[4].

Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis* c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi *"in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero"*. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi *"compie (…) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

[3] Art. 416, 1° comma, c.p.: *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni"*.
[4] Caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'*affectio societatis*, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *"al fine di trarre profitto anche indiretto"*.

Il comma 3-*bis* dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:
- *"il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"*.

Il comma 3-*ter* dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate *"se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento"*.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico"*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-*bis* c.. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività sensibili che presentino il rischio di commissione dei reati previsti dalla legge n. 146/2006 le attività relative a:

1. *Gestione di contratti di acquisto in riferimento ad attività transnazionali*[5]

[5] Per "attività transnazionali" devono intendersi le attività che abbiano uno o più dei requisiti seguenti:
- sono svolte in più di uno Stato;

2. *Esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali*
3. *Gestione di contratti di vendita di library in riferimento ad attività transnazionali*
4. *Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali* [6]
5. *Designazione degli organi sociali o del management di società consociate estere*

3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle "*best practice*" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili.

3.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla[7].
- **Norme/Circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. In particolare, deve essere adottata e attuata una istruzione operativa in riferimento all'approvvigionamento di beni/servizi che annoveri:
  a) la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;

- sono svolte in uno Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- sono svolte in uno Stato, ma nel loro svolgimento sono coinvolti soggetti operanti in più di uno Stato;
- sono svolte in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

Tale definizione si estende a tutte le altre attività sensibili in riferimento ai reati transnazionali.

[6] Per "transazioni finanziarie" devono intendersi le attività seguenti:
- gestione di incassi/pagamenti;
- gestione forme di raccolta di disponibilità finanziarie;
- gestione trasferimento fondi (in particolare, rapporti intragruppo di cash pooling);
- gestione impiego di surplus finanziari;
- gestione delle attività in cambi e degli strumenti derivati;
- gestione delle attività di concessione di garanzie;
- gestione di altri processi di tesoreria e, in genere, di attività di copertura dei fabbisogni finanziari.

[7] Con riferimento all'applicazione dello *standard* in questione si specifica che:
- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti non è attuabile, sono definite modalità attuative dello *standard*, che prevedano l'utilizzo di controlli preventivi e successivi alternativi tali da garantire la validità dello standard di controllo in oggetto.

b) l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.

- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili oltre a quelli generali sopra citati.

Si precisa che con l'espressione "Liste di Riferimento" si intende fare riferimento a liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto.

3.2.1 Gestione di contratti di acquisto in riferimento ad attività transnazionali[8]

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità della controparte;
- l'identificazione di modalità operative per la definizione delle specifiche tecniche di acquisto e della valutazione delle offerte;
- l'autorizzazione formalizzata (del Consiglio di Amministrazione o del Presidente/Amministratore Delegato) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle c.d. Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e relativa reportistica.

3.2.2 Esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento;
- la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei *partner* commerciali/finanziari;

[8] Per "attività transnazionali" devono intendersi le attività che abbiano uno o più dei requisiti seguenti:
- sono svolte in più di uno Stato;
- sono svolte in uno Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- sono svolte in uno Stato, ma nel loro svolgimento sono coinvolti soggetti operanti in più di uno Stato;
- sono svolte in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.
Tale definizione si estende a tutte le altre attività sensibili in riferimento ai reati transnazionali.

- l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di investimento autorizzata;
- l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di investimento in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;
- l'autorizzazione formalizzata (del Consiglio di Amministrazione o del Presidente/Amministratore Delegato) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle c.d. Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e relativa reportistica.

3.2.3. Gestione di contratti di vendita di library in riferimento ad attività transnazionali

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità della controparte;
- la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita;
- la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto di vendita rispetto al contenuto della bozza di proposta/offerta di vendita;
- l'autorizzazione formalizzata (del Consiglio di Amministrazione o del Presidente/Amministratore Delegato) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle c.d. Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e relativa reportistica.

3.2.4 Designazione degli organi sociali o del management di società consociate estere

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la verifica preventiva dell'inesistenza di relazioni privilegiate tra gli esponenti della Società nominati negli organi sociali o nel management di consociate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della Società. In caso sia verificata l'esistenza di relazioni privilegiate, la nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione del Presidente/Amministratore Delegato;
- l'attribuzione della responsabilità della direzione e del coordinamento dell'attività degli esponenti di Mondo TV S.p.A. nominati negli organi sociali o nel management di consociate estere e di verificare il rispetto degli indirizzi forniti;
- i flussi informativi tra gli esponenti di MondoTV S.p.A. nominati negli organi sociali o nel management di consociate estere e un soggetto a cui riportano in Italia.

3.2.5 Processo di gestione delle transazioni finanziarie:

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- che il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Società debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore, salvo cessione del relativo credito autorizzata formalmente da Mondo TV;
- che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società *off shore*, sia vietato. Le

eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;

- che il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- che il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Società non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.

4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati transnazionali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente/Amministratore Delegato.